

# Sin.Base

tel. 010 862 20 50 – www.sinbase.org – info@sinbase.org

## **NO ALLA REVOCA UNILATERALE DEL PART-TIME!**


La lettura delle pagine successive conferma quanto fosse giusto porre, *per tempo*, alla nostra attenzione una legge che, non solo in complesso (contratti *ad personam* al posto di quelli collettivi, *arbitraggio* al posto della magistratura del lavoro, ecc.) ma, nel nostro caso sul part-time. Rinvia alle camere dal capo dello Stato, viziata da incostituzionalità in quanto considerava l'introdotta contratto *ad personam* legale sin dall'atto dell'assunzione del lavoratore, fase in cui il lavoratore non può certo essere considerato *libero* di sottoscrivere con l'arbitrato la rinuncia alla magistratura del lavoro e ad avvalersi del contratto collettivo.

Il rinvio del Capo dello Stato ha finito però col rendere legittima *l'illegittimità*, sottolineata non tanto dall'opposizione parlamentare e sindacal-concertativa (*chi tace acconsente*), quanto dalla magistratura del lavoro. Il governo costretto a modifiche per giunta avrebbe potuto peggiorare la legge in parti non contestate. Sul part-time era ad esempio possibile peggiorare i termini (180 giorni) in cui le aziende possono revocare i contratti part-time in essere. Per questo abbiamo richiamato per tempo l'attenzione dei lavoratori part-time sugli effetti di questa legge seguendo il semplice principio che *prevenire è meglio che curare*, predisponendosi ad affrontare anche la peggiore delle *malattie*. *Ma non basta*.

Il part-time infatti era stato introdotto<sup>1</sup> **prevedendo l'assunzione di nuovo personale in deroga ai limiti che la legge stessa istitutiva al solo lo scopo di stanare (premiandoli!!) i lavoratori autonomi contemporaneamente “dipendenti statali”, e certo non quello di “venire incontro” alle esigenze di lavoratori e lavoratrici (anche madri) di cui non frega niente né al governo né alle aziende**. Un'altra legge poi annullava<sup>2</sup> le possibili assunzioni mirando a risparmiare sul bilancio definitivamente a spese dei lavoratori *tutti*. Il tutto avvallato dal silente *sindacalismo concertativo*:

- inducendo i tempi pieno ad addossarne la responsabilità ai part-time.
- ingraziandosi e motivando le aziende (che dal 1996 al 2008 non hanno assunto come consentito) verso assunzioni interinali e precarie, anche d'infermieri, magari tramite agenzie e cooperative gestite dai soliti amici del governo e dei concertativi!!!

**Nell'opporsi all'attuale provvedimento, prima che siano creati *precedenti aziendali*, sappiamo anche chi dobbiamo ringraziare, perché *scrive* o perché *silente*, per i danni causati (divisioni e attriti inclusi) ai lavoratori.**



1 Legge 662 del '96.

2 Con decreto legge n. 112 del 25/6/08, modificato e convertito in legge il 6/8/2008 col n. 133.

## COSA PREVEDEVA LA LEGGE SIN DAL 1996

Legge 23 dicembre 1996, n. 662

art. 1 commi:

56 (...) le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.

58 La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale **avviene automaticamente** entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale e' indicata l'eventuale attivita' di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attivita' lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attivita' di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, **grave pregiudizio alla funzionalita' dell'amministrazione stessa, puo' con provvedimento motivato differire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi**. La trasformazione non puo' essere comunque concessa qualora l'attivita' lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente e' tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attivita' lavorativa. (...)

59 I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio. Una quota pari al 50 per cento dei predetti risparmi **puo' essere utilizzata per incentivare la mobilita' del personale delle pubbliche amministrazioni, ovvero, esperite inutilmente le procedure per la mobilita', per nuove assunzioni, anche in deroga alle disposizioni dei commi da 45 a 55.**<sup>3</sup>

**L'ulteriore quota del 20 per cento e' destinata, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata, al miglioramento della produttivita' individuale e collettiva**<sup>4</sup>. I risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalita' costituiscono ulteriori economie di bilancio.

---

3 Parte scandalosamente cancellata con la legge 112/08 ma la deroga ai commi da 45 a 55 è praticamente di facciata, il vero ostacolo è nel comma 1 costringendo alla riduzione dei posti letto.

4 Anche questa parte, quattro soldi ricavati dal risparmio coi part-time spalmati su *tutti* i dipendenti, anziché essere finanziata in altro modo è stata cancellata.

**Decreto legge 25 Giugno 2008 n. 112**  
**convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133**

Art. 73.

*Part time*

1. All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «**avviene automaticamente**» sono sostituite dalle seguenti: «**può essere concessa dall'amministrazione**»;

b) al secondo periodo le parole «**grave pregiudizio**» sono sostituite da «**pregiudizio**»;

c) al secondo periodo le parole da: «**può con provvedimento motivato**» fino a «**non superiore a sei mesi**» sono soppresse;

d) all'ultimo periodo, dopo le parole: «il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro dell'economia e delle finanze».

2. All'articolo 1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «al 50» sono sostituite dalle seguenti: «al 70»;

b) le parole da «**può essere utilizzata**» fino a «**dei commi da 45 a 55**»<sup>5</sup> sono sostituite dalle seguenti: «**e' destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilità del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa.**»;<sup>6</sup>

c) le parole da «L'ulteriore quota» fino a «produttività individuale e collettiva»<sup>7</sup> sono soppresse.



<sup>5</sup> Ossia le previste assunzioni per compensare l'introduzione dei part-time.

<sup>6</sup> A sostituzione del paragrafo che prevedeva le assunzioni.

<sup>7</sup> Cancellazione della destinazione del risparmio di spesa, ottenuto introducendo il part-time, agli incentivi alla produttività individuale e collettiva.

## L'ULTIMA MODIFICA DEL PART-TIME

Legge del 4 novembre 2010 n. 183, in vigore dal: 24-11-2010

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

Art. 16.

(Disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale)

1 In sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 73 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (che esclude solo Polizia, VVFF, ecc.), **entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge**, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

### **CRISI, COLLEGATO LAVORO E PART-TIME**

L'ESTENSIONE DEL PART-TIME NON SOLO NON E' DANNOSA, ANZI POTREBBE ESSERE BENEFICA, INFATTI OGNI UNO, DUE, PART-TIME, SI PUO' FAR SPAZIO A NUOVA OCCUPAZIONE SENZA INCREMENTARE USCITE.

**ALLORA PERCHE' PRENDERSELA CON I PART-TIME?**

**PERCHE' RENDERE POSSIBILE LA REVOCA UNILATERALE  
DI PART-TIME LIBERAMENTE SOTTOSCRITTI?**

Perché in realtà quando in parlamento, nei sindacati concertativi ed autonomi, nei consigli d'amministrazione, si parla di disoccupazione *sembra che stiano parlando di lavoratori*, ma in realtà parlano solo di soldi, del denaro che non trova "occupazione", impiego profittevole, poverino, nonostante sia andato a cercarselo persino in Cina.

L'intervento DELLO STATO (in forza di legge) sulla contrattazione, rendendola *ad personam*, rendendo possibile la revoca dei part-time, dimostra come perseguano il miraggio del profitto a spese dei lavoratori.

Anche questa legge lo dimostra.

Perché mai sostenere chi, parlamentare o sindacal-concertativo, ci danneggia?

Passa dalla tua parte, passa al **Sin.Base**